

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

*APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 22.12.2011
MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 15.04.2013
MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 31.07.2013*

INDICE

Art. 1.	Ambito e finalità del regolamento.....	2
Art. 2.	Oggetto del canone	2
Art. 3.	Soggetti attivi e passivi.....	2
Art. 4.	Tipologia di occupazione e atto di concessione/autorizzazione.....	2
Art. 5.	Domanda di Occupazione	3
Art. 6.	Istruttoria della domanda.....	4
Art. 7.	Deposito cauzionale	5
Art. 8.	Rilascio della concessione/autorizzazione	5
Art. 9.	Obblighi del concessionario	6
Art. 10.	Modifica, sospensione, revoca, decadenza e rinuncia della concessione/autorizzazione..	6
Art. 11.	Rinnovo della concessione	7
Art. 12.	Criteri per la determinazione della tariffa del Canone.....	7
Art. 13.	Tariffa Base.....	8
Art. 14.	Modalità di applicazione del canone	8
Art. 15.	Applicazione del canone per le occupazioni permanenti.....	9
Art. 16.	Applicazione del canone per le occupazioni temporanee	9
Art. 17.	Coefficienti tariffari	9
Art. 18.	Agevolazioni.....	10
Art. 19.	Esenzioni	11
Art. 20.	Versamento del canone.....	12
Art. 21.	Verifiche, accertamenti e riscossione coattiva.....	13
Art. 22.	Sanzioni	13
Art. 23.	Rimborsi	14
Art. 24.	Costituzione in giudizio.....	14
Art. 25.	Autotutela	14
Art. 26.	Adeguamento alla precedente normativa.....	15
Art. 27.	Entrata in vigore	15

Art. 1. Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli articoli 52 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 2. Oggetto del canone

1. Sono soggette alla disciplina del presente regolamento e al relativo canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, sulle seguenti aree e spazi:
 - a) strade, corsi, piazze o, comunque, aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune ad esclusione delle fattispecie previste dall'art. 19 del presente Regolamento;
 - b) aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. In tale fattispecie sono comprese anche le occupazioni esercitate su tratti di aree private di uso pubblico per destinazione consolidata nel tempo, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili;
 - c) strade regionali e provinciali situati all'interno del centro abitato;
 - d) spazi soprastanti il suolo pubblico, con esclusione di balconi, verande, cornici di gronda e simili infissi di carattere stabile;
 - e) spazi sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa ed effettuate dai gestori dei predetti servizi.
2. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.
3. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune.

Art. 3. Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico. Nel caso di una pluralità di occupanti, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Per gli anni successivi a quello del rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Art. 4. Tipologia di occupazione e atto di concessione/autorizzazione

1. Le occupazioni di cui al presente regolamento si distinguono in permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata comunque non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Le occupazioni di cui al precedente comma sono subordinate al rilascio di regolare atto di concessione/autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico, su domanda dell'interessato, presentata secondo le modalità dell'art. 5 del presente Regolamento.
 3. L'obbligo della richiesta di concessione/autorizzazione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canone, ai sensi dell'art. 19, per le prescrizioni del caso.
 4. Per le concessioni dei posteggi temporanei del mercato settimanale, le disposizioni del vigente regolamento sono integrate con la normativa in materia e con il correlato regolamento.
 5. Le occupazioni realizzate senza la concessione/autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive, le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione, ovvero della revoca o dall'estinzione della concessione/autorizzazione medesima.
 6. In tutti i casi di occupazione abusiva, previa contestazione delle relative violazioni, sarà disposta la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino dello spazio pubblico, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Trascorso tale termine, si procederà d'ufficio con il conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese sostenute. Resta comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi per effetto dell'occupazione.
 7. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendente dall'applicazione delle sanzioni.

Art. 5. Domanda di Occupazione

1. La domanda di occupazione sia temporanea che permanente, nel rispetto della normativa sul bollo, deve essere indirizzata all'Ufficio Tecnico-Patrimonio e presentata all'Ufficio Protocollo sugli appositi stampati predisposti dal Comune, e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale: le generalità, la residenza, il domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) nel caso di soggetti diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, il numero della partita I.V.A. (qualora sia diverso dal codice fiscale) nonché le generalità del legale rappresentante o della persona che, avendone titolo, sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - d) la superficie espressa in metri quadrati o metri lineari dell'area che si intende occupare;
 - e) la data di inizio, la durata e/o la frequenza, ed eventualmente gli orari, per i quali si chiede l'occupazione;

- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare l'area nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - g) nel caso di occupazione di aree private con servitù di pubblico passaggio, l'autorizzazione del proprietario dell'area o di chi esercita diritto reale su di essa; tale documentazione non è necessaria se l'area è posseduta dalla persona che richiede l'occupazione;
 - h) nel caso di occupazione di aree ricadenti su sede stradale o pertinenziale all'interno del centro abitato di proprietà di altro ente, il nulla osta dell'ente proprietario.
2. Se necessario l'Ufficio Tecnico-Patrimonio potrà richiedere ogni documento, disegno o calcolo ritenuto utile per una regolare istruttoria della domanda presentata.
3. La domanda predisposta secondo le modalità sopra riportate dovrà essere presentata:
- a) per le occupazioni permanenti: almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;
 - b) per le occupazioni temporanee: almeno 20 (venti) giorni prima della data prevista per l'occupazione; ciascuna domanda può avere ad oggetto al massimo quattro occupazioni di suolo pubblico.
4. Per la presentazione di domande ai fini delle concessioni del posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, si rinvia a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.
5. A fronte di particolari situazioni di emergenza o di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che, per motivi di incolumità delle persone, non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione/autorizzazione. In tal caso l'interessato ha l'obbligo di:
- a) dare comunicazione scritta dell'occupazione all'ufficio Tecnico-Patrimonio, anche a mezzo fax o telegramma entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'occupazione è iniziata; tale comunicazione non è necessaria, se entro tale scadenza, viene presentata la domanda di concessione/autorizzazione;
 - b) presentare la domanda intesa ad ottenere la concessione/autorizzazione nella modalità previste dal comma 1, entro il terzo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.

L'Ufficio Tecnico-Patrimonio rilascerà la concessione/autorizzazione a sanatoria, una volta verificata la regolarità della domanda ed il sussistere delle condizioni dell'urgenza e di necessità sulla scorta dei pareri espressi dagli uffici competenti. Nel caso in cui tali condizioni non sussistano, si commineranno le sanzioni previste e si disporrà l'immediata rimozione dell'occupazione.

Art. 6. Istruttoria della domanda

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'Ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi richiesti dall'art. 5 o si verifichi la necessità di acquisire ulteriori informazioni, il Responsabile di procedimento formula all'interessato, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione mediante lettera

raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica o altro mezzo idoneo (fax-telegramma, PEC). L'integrazione degli elementi mancanti deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 8 giorni dalla ricezione della comunicazione. Detto termine perentorio deve essere portato a conoscenza del contribuente con le medesime modalità di comunicazione. Il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo rimane sospeso sino alla produzione della documentazione richiesta; decorsi inutilmente 60 giorni la pratica viene archiviata.

3. Il Responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda e acquisisce i necessari pareri e nulla osta dagli Uffici competenti. Detti pareri devono essere resi al Responsabile richiedente entro sette giorni dal ricevimento della richiesta e devono riportare le eventuali prescrizioni che si ritengono di dover inserire nel provvedimento.

Art. 7. Deposito cauzionale

1. Il Responsabile di procedimento, a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nella concessione, potrà richiedere all'istante un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria. Il deposito cauzionale potrà essere chiesto anche per le occupazioni per le quali siano necessari lavori comportanti la rimessa in ripristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al Comune o a terzi, o in altre particolari circostanze che lo giustificano.
2. La necessità e la misura del deposito verrà stabilita, su parere tecnico degli uffici competenti, in relazione alla natura, alle caratteristiche ed alla qualità dell'occupazione.
3. Il deposito verrà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica, da parte dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio di Polizia Locale, del pieno rispetto delle norme, delle prescrizioni e del pagamento del canone dovuto. Tale verifica deve avvenire entro 5 giorni dalla fine dell'occupazione.

Art. 8. Rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico-Patrimonio nel termine di 15 giorni se trattasi di occupazione temporanea e nel termine di 25 giorni se trattasi di occupazione permanente, dal ricevimento della domanda. Qualora l'ufficio richieda della documentazione integrativa o necessiti di acquisire pareri e/o di autorizzazioni di varia natura il termine viene sospeso e riprenderà a decorrere dalla data di presentazione di tutti i documenti integrativi e/o dei pareri o autorizzazioni richiesti.
2. L'atto di concessione/autorizzazione deve contenere:
 - a) gli elementi obbligatori indicati nella domanda di cui all'art. 5, comma 1;
 - b) le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali è subordinata la concessione.
3. Sono escluse dall'obbligo del preventivo provvedimento di concessione/autorizzazione le occupazioni effettuate da autoveicoli negli appositi spazi adibiti dal comune a parcheggio a pagamento, per le quali si considera sostitutiva l'apposita ricevuta rilasciata dal parcometro attestante l'avvenuto pagamento del canone.

- 4.
5. Sono escluse altresì dall'obbligo del rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione ma rimangono comunque soggette ad un obbligo di preventiva comunicazione all'ufficio tecnico, le occupazioni effettuate dal Comune, dalla Pro Loco o inserite nel calendario annuale delle manifestazioni approvato con provvedimento dalla Giunta Comunale che stabilisce anche gli spazi destinati alle manifestazioni stesse. La comunicazione preventiva dovrà indicare:
- il nominativo del responsabile dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione;
 - l'area occupata specificandone gli spazi richiesti;
 - l'attività svolta durante l'occupazione.

Art. 9. Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
- a) eseguire a proprie cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio, i beni pubblici in pristino, al termine della concessione/autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese al concessionario, con rivalsa sull'eventuale deposito cauzionale;
 - b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) divieto di sub-concessione o trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versare il canone alle scadenze previste;
 - f) non danneggiare il suolo, lo spazio ed i beni pubblici oggetto dell'occupazione;
 - g) attenersi alle prescrizioni relative alla sicurezza stradale e alla eventuale segnaletica di cantiere, contenute nel Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.

Art. 10. Modifica, sospensione, revoca, decadenza e rinuncia della concessione/autorizzazione

1. Il Comune, con atto motivato del Responsabile, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a dovere corrispondere alcun indennizzo.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione/autorizzazione disposte dal Comune, salvo quanto previsto al successivo comma 5, danno diritto al rimborso del canone corrisposto, in proporzione al periodo di occupazione non effettuato, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
3. Salvo i casi di urgenza, i provvedimenti di revoca o di decadenza devono essere preceduti da contestazione all'interessato con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
4. Col provvedimento di revoca o di decadenza è assegnato al destinatario un congruo termine per la esecuzione di eventuali lavori di sgombero e di ripristino del bene occupato. In caso di

inosservanza si procederà d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente utilizzando previamente l'eventuale deposito cauzionale costituito.

5. Sono cause di decadenza della concessione:

- a) il mancato o parziale versamento del canone di concessione dovuto e di eventuali ulteriori diritti nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o difforme del suolo o spazio pubblico o l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 9.

La decadenza e la revoca per causa imputabile al concessionario non comportano restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

6. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 7 del presente regolamento. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione.

Art. 11. Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga stessa ed i motivi della richiesta.

Art. 12. Criteri per la determinazione della tariffa del Canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle zone;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione, nonché dal sacrificio imposto alla collettività per il mancato godimento della superficie concessionata ed inquinamento elettromagnetico.
2. L'importo tariffario dovuto per ogni singola tipologia di occupazione verrà ricavato applicando alle tariffe stabilite i coefficienti previsti dall'art. 17 del presente regolamento.

3. Ai fini dell'applicazione del canone, per le occupazioni del suolo, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche del Comune sono classificate in n. 3 categorie come da planimetria allegata al presente regolamento, in base alla loro importanza ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare:
 - a) 1^ Categoria: centro storico di Camposampiero
 - b) 2^ Categoria: centro abitato di Camposampiero e di Rustega
 - c) 3^ Categoria: fuori dal centro abitato di Camposampiero e di Rustega.
4. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore.
5. Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.
6. Il canone è determinato in base alle misure stabilite nell'apposita tariffa che è graduata in base ai criteri di cui all'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.
7. Per le occupazioni effettuate dallo stesso titolare omogenee per finalità, caratteristiche, dimensioni ed ubicazione e che necessitano di un unico atto concessorio, l'applicazione del canone è effettuata sulla somma delle singole superfici.
8. Nel caso di occupazioni permanenti effettuate da operatori di telecomunicazioni per l'installazione di infrastrutture per stazioni radio-base e di telefonia, il coefficiente da applicare dovrà essere stabilito di volta in volta, nei limiti previsti dall'art. 17, a seconda della tipologia dell'impianto e della potenza per portante disponibile al connettore di antenna.

Art. 13. Tariffa Base

1. La tariffa base da applicare per la determinazione del canone dovuto per le singole occupazioni è stabilita in
 - Euro 23,00 annue a metro quadrato per le occupazioni permanenti
 - Euro 1,60 a metro quadrato per giorno per le occupazioni temporanee.
2. La determinazione della tariffa per gli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento sarà deliberata dalla Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
3. In assenza di deliberazione si intendono confermate le tariffe vigenti.

Art. 14. Modalità di applicazione del canone

1. Le occupazioni sia temporanee che permanenti sono assoggettate a canone commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore, tranne che per i casi per cui si stabilisce una diversa modalità di calcolo negli art. 15 e 16.
2. Alla tariffa devono essere applicati i coefficienti previsti dall'art. 17.

3. Per le occupazioni abusive, viene applicata un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; le occupazioni abusive si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 63 comma g) del D.Lgs. 446/97, come modificato dall'art. 31 legge 448 del 23/12/98.

Art. 15. Applicazione del canone per le occupazioni permanenti

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse e ogni annualità costituisce obbligazione autonoma non frazionabile.
2. Le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con cavi, condutture, impianti, o con qualsiasi altro manufatto e quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di una tariffa per ciascun utente, determinata in base all'art. 63 comma 2 lettera f del D.Lgs. 446 del 15/12/1997, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46. Le utenze da assoggettare all'applicazione del canone vanno rilevate dalle aziende di erogazione di pubblici servizi al trentun dicembre dell'anno precedente e vanno comunicate al Comune entro il 30 aprile. La tariffa per utente deve essere rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione permanente del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuo calcolato in base alla categoria dell'area occupata, determinata sulla capacità dei serbatoi e alla tipologia, destinazione e dimensione degli impianti.
4. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatici (quali a titolo esemplificativo gli apparecchi per la distribuzione di tabacchi, del caffè, delle bevande, etc) è dovuto un canone annuo, calcolato in base alla categoria dell'area occupata.
5. Al fine di autorizzare il rilascio a titolo oneroso di un contrassegno per la sosta, in zone a sosta regolamentata, dei veicoli dei residenti in centro storico di cui alla ordinanza sindacale n. 60 del 15.11.2002 (cosiddetto parcheggio in centro storico), è dovuto un canone annuo pari ad € 100,00.

Art. 16. Applicazione del canone per le occupazioni temporanee

1. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al pagamento del canone nella misura giornaliera, o in base alla durata oraria, secondo i coefficienti di cui all'art. 17 del presente regolamento.

Art. 17. Coefficienti tariffari

1. Alla tariffa base per le occupazioni di suolo pubblico sia a carattere permanente sia a carattere temporaneo vanno applicate le sottostanti tipologie di coefficienti:
 - a) in relazione alla categoria dell'area occupata, determinata secondo i criteri descritti nell'art. 12 comma 3:

Categoria strade/spazi/aree pubbliche	Coefficiente
Categoria 1^	1,00
Categoria 2^	0,80
Categoria 3^	0,65

b) in relazione al valore economico dell'occupazione realizzata:

Tipologia di occupazione	Coefficiente
Occupazione ordinaria di suolo comunale	1,00
Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale	0,80
Occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	0,50
Occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto	0,50
Occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive, ricreative e del tempo libero, ove non siano previste esenzioni	0,20
Occupazioni temporanee poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,10
Attività commerciali in occasione delle fiere (zona mercato)	min 1,00 max 5,00
Occupazioni permanenti effettuate da operatori di telecomunicazioni per l'installazione di infrastrutture per stazioni radio-base e di telefonia	min 10 max 50

c) in relazione alle occupazioni temporanee, la commisurazione alla fascia giornaliera cui si riferiscono:

Fascia Giornaliera	Coefficiente
Occupazione per l'intero arco della giornata	1,00
Occupazione per la fascia oraria dalle 6.00 alle 14.00	0,55
Occupazione per la fascia oraria dalle 14.00 alle 22.00	0,30
Occupazione per la fascia oraria dalle 22.00 alle 6.00	0,15

- Il canone per i parcheggi a pagamento a mezzo parcometri in centro storico è fissato in € 0,50 per una sosta pari a 30 minuti.
- La determinazione dei coefficienti di cui al comma 1) per gli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento sarà deliberata dall'organo competente entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
- In assenza di deliberazione s'intendono confermati i vigenti coefficienti.

Art. 18. Agevolazioni

- La tariffa base del canone viene ridotta del 30% per le occupazioni temporanee non inferiori a 15 giorni e di un ulteriore 50% per le occupazioni temporanee di durata superiore a 30 giorni.
- Le superfici eccedenti i 1000 mq per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10% limitatamente alla parte eccedente.

3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:
- a) del 50% sino ai 100 mq;
 - b) del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
 - c) del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

Art. 19. Esenzioni

1. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le seguenti occupazioni:
- a) le occupazioni per finalità non commerciali effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti pubblici e privati di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917 e dalle ONLUS per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive, di promozione del territorio, ricreative e del tempo libero, patrocinate dal Comune;
 - c) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni o iniziative organizzate dal Comune, dalla Pro Loco o inserite nel calendario annuale delle manifestazioni approvato dalla Giunta Comunale.
 - d) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle bandiere, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi pubblici, purché non contengano messaggi pubblicitari assoggettabili alla relativa imposta ai sensi del D.Lgs. 15.11.93, n. 507;
 - e) le occupazioni effettuate da parte delle vetture, autobus ecc., destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché dalle vetture del servizio pubblico di noleggio con conducente durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 60 minuti e comunque tutte le occupazioni il cui relativo canone non supera l'importo di € 5,00, con esclusione dei parcheggi a pagamento che hanno autonoma disciplina;
 - g) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
 - h) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
 - i) le occupazioni realizzate per eseguire lavori appaltati dall'Amministrazione;
 - j) le occupazioni effettuate dalle associazioni politiche o sindacali per attività non aventi scopo di lucro fino ad una superficie massima di mq 10;
 - k) le occupazioni per il commercio ambulante itinerante con soste fino a 1 ora;
 - l) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - m) le occupazione di pronto intervento con ponteggi, steccati, piattaforme aeree, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione di durata non superiore a 8 ore;
 - n) le occupazioni momentanee, non a fini commerciali, con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili limitatamente alla durata delle medesime;

- o) le occupazioni per i mestieri girovaghi ed i mestieri artistici con soste non superiori a 1 ora;
- p) le occupazioni di aree cimiteriali, escluse quelle per attività economiche;
- q) le occupazioni relative ai passi carrai e pedonali di ogni tipologia;
- r) le occupazioni con tende fisse o retrattili, ad eccezione di quelle poste a copertura di banchi di vendita o di aree adibite per l'attività di un pubblico esercizio;
- s) le occupazioni permanenti del sottosuolo (tombinamenti) qualora le stesse siano a disposizione della collettività, miglioramento e sicurezza della viabilità e non ad esclusivo utilizzo del privato;
- t) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o di irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- u) le occupazioni chieste dai pubblici esercizi e le attività di artigianato di servizio quali, a titolo meramente esemplificativo, le gelaterie e/o pasticcerie a condizione che questi garantiscano per almeno tre giorni alla settimana l'apertura dei locali sino alle ore 23.00;
- v) le sole occupazioni di aree pubbliche e/o ad uso pubblico, prospicienti ad attività commerciali e pubblici esercizi, esclusivamente destinate ad accogliere elementi di arredo urbano, quali fioriere et similia, purché non siano collocate per delimitare spazi di servizio.

2. La Giunta Comunale può altresì concedere l'esenzione totale dal pagamento del canone per le occupazioni realizzate in occasione di iniziative di particolare rilevanza non contemplate nel comma precedente.

Art. 20. Versamento del canone

1. Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata dell'occupazione.
Al fine di snellire le operazioni di riscossione sul posto e la tempestiva occupazione dei posteggi nel mercato, la quantificazione del canone in occasione delle assegnazioni giornaliere è effettuata forfetariamente e viene fissata in € 10,00.
2. Per le occupazioni permanenti, il cui canone deve essere corrisposto ad anno solare:
 - a) il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento;
 - b) per le annualità successive a quelle del rilascio della concessione, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno;
 - c) il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità di pagamento rateale anticipato (rate di uguale importo) in due rate con scadenza 31 gennaio e 31 luglio qualora l'importo complessivo sia superiore ad € 258,23 e sempreché la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai termini di scadenza sopra indicati;
 - d) per le occupazioni mercatali realizzate dai commercianti ambulanti regolarmente autorizzati, il versamento deve essere fatto entro le scadenze comunicate dal competente ufficio nella lettera di comunicazione del relativo importo.
3. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune o direttamente alla Tesoreria Comunale. In caso di affidamento ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 il versamento è effettuato a favore dei medesimi.

4. Non si fa luogo al versamento del canone qualora il suo ammontare complessivo indicato nella concessione sia inferiore ad € 5,00.
5. Se una data di scadenza cade in un giorno prefestivo e/o festivo il versamento può essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
6. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione o di autorizzazione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dall'ufficio competente al rilascio di tali atti ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.

Art. 21. Verifiche, accertamenti e riscossione coattiva

1. L'Ufficio competente controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità ed i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. L'Ufficio, in caso di parziale o omesso versamento, provvede al sollecito assegnando un ulteriore termine per l'adempimento, previsto in 30 giorni, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di cinque anni dalla data di riferimento dell'obbligazione.
3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione redatto da competente pubblico ufficiale, costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvederà l'Ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi.
4. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate a quelle concesse ai soli fini del pagamento del canone e della sanzione oltre a quanto previsto dall'art. 14, comma 3. Per le occupazioni abusive, oltre il canone evaso maggiorato a norma dell'art. 14, sono dovuti la sanzione amministrativa di cui al successivo art. 22 e gli interessi di mora al saggio legale.
5. Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni viene emesso accertamento da notificarsi, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
6. Le somme dovute a seguito di provvedimenti emessi e divenuti definitivi, se non versati nei termini previsti, sono rimosse coattivamente nei modi previsti dalla legge. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per l'eventuale sgombero e ripristino delle aree occupate da materiali o manufatti relative all'occupazione abusive, nonché le spese per l'espletamento della procedura coattiva. Per ragioni di opportunità e convenienza la riscossione coattiva può essere effettuata anche mediante Ingiunzione Fiscale di cui al Regio Decreto 639/1910.

Art. 22. Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento si applica, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a € 500,00 o altra sanzione prevista dalle norme di tempo in tempo vigenti.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 vengono irrogate secondo i principi di cui all'art. n. 11 della legge n. 689 del 24 novembre 1981.
3. Le sanzioni sono cumulabili e sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.

Art. 23. Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. L'istanza deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata attestazione di avvenuto pagamento.
3. Il responsabile procede all'istruttoria dell'istanza pervenuta e risponde sull'ammissibilità del rimborso entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
4. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi al saggio legale dalla data di avvenuto pagamento.
5. Non si fa luogo al rimborso per importi inferiori ad € 5,00.
6. Nel caso in cui il titolare lo richieda, in luogo al rimborso del canone maggiormente pagato, è ammessa la compensazione con il canone dovuto per una concessione futura in essere.
7. La mancata occupazione per causa non imputabile al Comune, non comporta la restituzione del canone dovuto in base all'atto concessorio.

Art. 24. Costituzione in giudizio

1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante del Comune e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio in caso di contenzioso, nonché proporre o aderire a transazione giudiziale. A tale scopo il Sindaco può attribuire una delega generale ovvero specifica al funzionario responsabile o altro dipendente dell'Ente nel procedimento. In tal caso la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

Art. 25. Autotutela

1. L'ufficio Patrimonio può in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposito provvedimento motivato, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente il provvedimento emesso ai sensi del presente regolamento, avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo della soccombenza;
- e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di sostenere una lite l'Ufficio Patrimonio può annullare il provvedimento.

3. Non si procede all'annullamento d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta una sentenza passata in giudicato e favorevole al Comune.

4. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo l'Ufficio Patrimonio può comunque annullare il provvedimento nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) evidente errore logico di calcolo;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;
- f) errore sul presupposto dell'entrata;
- g) errore materiale del contribuente od utente, facilmente riconoscibile.

Art. 26. Adeguamento alla precedente normativa

1. Restano valide le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche emesse anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento e aventi valore anche per periodi successivi a tale data

Tali occupazioni, limitatamente al periodo nel quale il presente regolamento è in vigore, devono essere assoggettate a canone, determinato secondo le modalità descritte nel presente regolamento.

2. Restano valide le richieste di occupazione presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per le quali in tale data, non sia stata ancora rilasciata la concessione o respinta l'istanza. Nel caso in cui le domande non siano conformi ai requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento, il competente Ufficio Tecnico può richiedere l'integrazione, nei modi e nei termini di cui all'art. 6. Tali occupazioni sono assoggettate al canone e alle norme descritte nel presente regolamento.

3. Per le occupazioni effettuate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, e non ancora liquidate, restano valide le normative vigenti al momento dell'occupazione.

Art. 27. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2012. Da tale data è abrogato il regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 17.05.1994 e s.m.i., nonché tutte le altre norme regolamentari incompatibili con il presente regolamento.

TARIFE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(tariffe intere) dal 01.01.2012

OCCUPAZIONI PERMANENTI

CANONE ANNUO = tariffa permanente riferita alla categoria del suolo X superficie X coefficiente tipologia occupazione

Occupazioni del suolo	
tariffa annua	
I categoria	€. 23,00= per mq o lineare;
II categoria	€. 18,40 = per mq o lineare;
III categoria	€. 15,00 = per mq o lineare;

Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo effettuate da aziende di erogazione dei pubblici servizi (art. 15 - comma 2 del regolamento):

- € 0,97 per utente con riferimento alla data del 1° gennaio 2011 da adeguare all'ISTAT; in ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto non può essere inferiore a € 516,46

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

CANONE PERMANENTE = tariffa temporanea riferita alla categoria del suolo X superficie X coefficiente fascia oraria X coefficiente tipologia occupazione X durata in giorni

Occupazioni del suolo	
Tariffa giornaliera(da ripartire per fasce orarie)	
I categoria	€. 1,60 = per mq ;
II categoria	€ 1,28 = per mq ;
III categoria	€ 1,04 = per mq ;

• *La tariffa base del canone viene ridotta del 30% per le occupazioni temporanee non inferiori a 15 giorni e di un ulteriore 50% per le occupazioni temporanee di durata superiore a 30 giorni.*

SULLE TARIFFE / MQ O GIORNALIERE SI APPLICA IL COEFFICIENTE PREVISTO PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA ED EVENTUALMENTE PER LA FASICA ORARIA.

MERCATO

Mercato (52 settimane)	€ 8,00 al mq
Mercato pomeridiano (52 settimane)	€ 4,40 al mq
Mercato (32 settimane)	€ 5,00 al mq
Mercato (30 settimane)	€ 4,60 al mq
Mercato precario/banchetto promozionale	€ 10,00 a posteggio

PARCOMETRO: € 0,50 per una sosta pari a 30 minuti.


PARCHEGGIO IN CENTRO STORICO: € 100,00 per il diritto di utilizzo dell'area di sosta avverso rilascio del contrassegno di sosta libera per i soli cittadini residenti nelle vie del centro storico previste nell'ordinanza sindacale n. 60/2002 e che ne facciano richiesta.

CITTA' DI CAMPOSAMPIERO
(Provincia di Padova)
Classificazione territorio Comunale
ai fini dell'applicazione della C.O.S.A.P.

PROGRESSIVE CILLOMETRICHE

STRADA	DA	A	DA	A
S.R. n° 307 "del Sano"	16 + 780	20 + 150		
S.P. n° 22 "Cammerella"	19 + 830	20 + 280		
S.P. n° 31 "Via Mission Vecchia"	18 + 820	20 + 100		
S.P. n° 39 "Vall'Oronco"	1 + 340	2 + 620	3 + 200	3 + 350
S.P. n° 39 "direzionale"	0 + 000	0 + 670		
S.P. n° 44 "di S. Ambrogio"	0 + 000	0 + 340	2 + 730	3 + 340

- 1° Categoria: Centro storico di Camposampiero.
- 2° Categoria: Centro abitato di Camposampiero e di Russtega.
- 3° Categoria: Fuori dal centro abitato di Camposampiero e di Russtega.



TAV. U

SCALA 1 : 10.000